

SEZIONE 2

ATTI PERSECUTORI

SOMMARIO: – 1. Una nuova figura di delitto contro la libertà morale. – 2. La condotta. – 2.1. Minaccia e molestia. – 2.2. Delitto di mera condotta o delitto d'evento? – 2.3. La reiterazione delle condotte. – 2.4. L'elemento soggettivo. – 3. Il trattamento sanzionatorio. – Bibliografia essenziale (art. 612-bis).

1. Una nuova figura di delitto contro la libertà morale.

Il termine “*stalking*”, tratto dal linguaggio tecnico della caccia e che letteralmente significa “fare la posta, braccare, seguire, pedinare, perseguitare”, è entrato in uso per indicare un fenomeno di molestie assillanti, di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e comunicazione, che talora degenera nella vera e propria violenza, nei confronti di una vittima che non gradisce questi comportamenti, fonte di fastidio, preoccupazione, se non di vera e propria paura-ansia o, comunque, di uno stato di sofferenza psicologica (gli studiosi parlano di “sindrome delle molestie assillanti”).

Le associazioni statunitensi in difesa delle vittime di violenze domestiche si sono appropriate del termine *stalking*, che negli anni ottanta era stato utilizzato per descrivere il continuo assedio di ammiratori psichicamente disturbati ai danni di persone famose, per descrivere le persecuzioni alle donne da parte di ex compagni, riuscendo ad attribuire rilevanza ad un fenomeno fino ad allora relegato nell'oscurità. Nell'accezione attuale, si parla di *stalking* con riferimento a un diffuso e variegato fenomeno, che comprende persecuzioni di *ex partners*, colleghi, amici, conoscenti, pazienti, sconosciuti.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011) prevede all'art. 34 – Atti persecutori (*Stalking*) – che “le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità”. Tale Convenzione è stata ratificata da parte del Parlamento Italiano con la legge 27 giugno 2013, n. 77¹⁰⁸.

Nonostante la gravità del fenomeno criminale in questione, in tutti gli ordina-

¹⁰⁸ Cfr. G. BATTARINO, *Note sull'attuazione in ambito penale e processuale penale della convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in *Dir. pen. contemp.*, 2 ottobre 2013.

menti emerge la difficoltà di tipizzare tale fattispecie, la stessa difficoltà che incontra la dottrina criminologica nel definire tale fenomeno a causa del suo “status paradossale”, costituendo un modello comportamentale comprensivo di conformità e criminalità, al punto che sorgono “seri dubbi sulla reale efficacia di un intervento sanzionatorio di tipo penale e sulla possibilità tecnica di formulare una fattispecie adatta ad un fenomeno che pare già indefinibile alla luce delle analisi condotte da altre scienze”¹⁰⁹. L’incertezza epistemologica che emerge dall’osservazione socio-empirica di tale “disturbo relazionale” e della sofferenza che comporta, anche quando ci si appropria a tale “conflitto sociale” attraverso la sua “medicalizzazione” riconducendolo ad una “sindrome”, ha indotto addirittura a dubitare fortemente dell’opportunità della sua penalizzazione, non perché si nega la realtà del fenomeno ma piuttosto perché si ritiene che non sia possibile una sua soddisfacente traduzione normativa¹¹⁰. Si tratta di posizioni estreme e non condivisibili perché, ferma restando – in termini di *extrema ratio* dell’intervento penale – l’opportunità di intervenire anche con altre misure attraverso un approccio graduale nella reazione al fenomeno in esame (si pensi alle misure cautelari – anche amministrative – come *civil injunctions* o come l’ammonizione, alle misure previste dalle legislazioni civilistiche contro il mobbing o le molestie nei luoghi di lavoro, o alle legislazioni civilistiche contro la violenza domestica, che potrebbero non rendere necessario l’intervento penale), in tutti gli ordinamenti, a partire da quello italiano, è emersa l’insufficienza delle altre forme di tutela – non penali –, nonché delle fattispecie penali esistenti, che non riescono a tipizzare il fenomeno criminale in esame, e la *necessità* dell’introduzione di una disciplina *ad hoc* (anche se non è mancato il dibattito a tal proposito).

Lo “*stalking*” merita, infatti, un’autonoma considerazione penalistica, da una parte, perché può essere realizzato attraverso condotte in sé lecite, che assumono capacità offensiva dei beni tutelati per la loro reiterazione, caparbia e insistenza, dall’altra, perché anche quando è realizzato con condotte in sé illecite, come minacce, molestie, ingiurie, danneggiamenti, percosse, queste condotte assumono un particolare e diverso disvalore in virtù del loro carattere reiterato e continuato, finendo per non offendere più i singoli beni (incolumità fisica, tranquillità personale, patrimonio), ma in maniera più invasiva la libertà personale e la salute psico-fisica della vittima. Le statistiche nell’applicazione della fattispecie, inoltre, hanno confermato sin da subito la sua necessità in un paese in cui l’Osservatorio Nazionale sullo *Stalking* registra che un italiano su cinque è vittima di molestie insistenti ed il fenomeno è considerato in aumento.

¹⁰⁹ A. NISCO, *La tutela penale dell’integrità psichica*, Torino, 2012, p. 169. Significativa Trib. Bari, sez. I, 19 maggio 2011, Pa.Ni., in *Pluris – Repertorio Giurisprudenza*: “Integra il reato di atti persecutori di cui all’art. 602-bis c.p. anche la condotta che, pur rimanendo sempre educata, si risolve in reiterati ed assillanti appostamenti e pedinamenti, tali da costringere la vittima a modificare forzatamente le proprie abitudini di vita”.

¹¹⁰ V.B. MUSCATIELLO, *Il cosiddetto stalking*, in *Scritti in memoria di G. Marini*, a cura di S. Vinciguerra-F. Dassano, Napoli, 2011, p. 569 ss.; cfr. A. NISCO, *La tutela penale dell’integrità psichica*, cit., p. 176 ss.; L. D’AURIA, *Il reato di stalking alla luce della novella legislativa: norma penale o protocollo psichiatrico?*, in *Foro ambr.*, 2009, p. 368.

Il d.l. 20 febbraio 2009 n. 11, convertito con la legge n. 38 del 2009, ha introdotto nell'ordinamento italiano la nuova fattispecie di *atti persecutori* (art. 612-bis): "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

Tale fattispecie è stata riformata dall'art. 1-bis del d.l. n. 78 del 2013¹¹¹, convertito, con modificazioni, in legge n. 94 del 2013 e dal d.l. n. 93 del 2013, convertito in legge 11 ottobre 2013, n. 119, che non menziona la Convenzione di Istanbul "nel suo *incipit* e non costituisce formalmente l'atto normativo finalizzato a darvi attuazione – né avrebbe potuto essere altrimenti, atteso che la stessa" è entrata in vigore solo l'1° agosto 2014 – "ma non v'è dubbio che diverse delle nuove disposizioni si ispirino alle norme della Convenzione medesima, in tal senso anticipando di fatto l'adeguamento dell'ordinamento interno ad una parte dei suoi contenuti"¹¹². Si tratta di un delitto comune.

La fattispecie di atti persecutori è volta a tutelare non solo la *libertà di autodeterminazione* della vittima, ma anche la *tranquillità personale* e la *salute mentale e fisica*¹¹³. La tranquillità individuale è considerata come situazione prodromica alla tutela della libertà morale in senso proprio e costituisce uno degli aspetti del più generale interesse alla "privatezza", all'intangibilità della sfera della vita privata; lo *stalking* si caratterizza proprio come forma di aggressione totale alla vita privata della persona¹¹⁴. La salute psicofisica della vittima viene in rilievo nell'incriminazione di condotte realizzate in modo da cagionare un grave stato di ansia e di paura, o un fondato timore.

La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 172 del 2014, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della fattispecie in esame per violazione del principio di tassatività¹¹⁵ sulla base di "un metodo di interpretazione integrato e sistemico" volto ad accertare sia *l'intelligibilità* del precetto

¹¹¹ In *Gazz. Uff.*, 2 luglio 2013, n. 153. Tale riforma ha comportato l'aumento della pena da quattro a cinque anni nel massimo.

¹¹² Così Rel. n. III/01/2013 dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, redatta dal dott. L. Pistorelli, Roma, 22.8.2013, *Novità legislative*: d.l. 14 agosto 2013, n. 93 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province".

¹¹³ Da ultimo Trib. Avellino, sez. II, 11 giugno 2018, n. 1144, in *Dejure*.

¹¹⁴ Cass., sez. III, 20 marzo 2013, n. 25889, A.Z., in *Dir. & giust.*, 14 giugno 2013.

¹¹⁵ Corte cost., 11 giugno 2014, n. 172, in *Giur. cost.*, 2014: "In particolare, il giudice rimettente ha lamentato il fatto che il legislatore non abbia indicato in maniera sufficientemente precisa il *minimum della condotta intrusiva temporalmente necessaria e sufficiente affinché possa dirsi integrata la persecuzione penalmente rilevante* [n.d.r. la nozione di reiterazione]. Inoltre, sarebbe eccessivamente vaga la nozione di 'perdurante e grave stato di ansia o di paura', con cui si definisce uno degli eventi alternativi costitutivi del reato. Altrettanto indefiniti sarebbero, poi, i criteri necessari per stabilire quando il timore ingenerato nella vittima debba considerarsi 'fondato' ai fini dell'integrazione della fattispecie. Eccessivamente ampio ed elastico sarebbe, infine, il concetto di 'abitudini di vita', la cui alterazione è richiesta per la configurazione del reato".

sia la *verificabilità* del fatto (richiamando la sentenza in materia di plagio n. 96 del 1981), e richiamando il diritto vivente che lascia, però, ampi varchi alla discrezionalità giudiziaria, al punto che si dubita dell'esistenza di un diritto vivente in materia¹¹⁶.

2. La condotta.

2.1. Minaccia e molestia.

La condotta tipica di *stalking* ex art. 612-bis c.p. consiste in *minacce o molestie* con "condotte reiterate". Il legislatore italiano ha costruito una fattispecie di reato *abituale*¹¹⁷, dando così rilievo ad una caratteristica fondamentale del fenomeno dello *stalking*, tipicamente realizzato attraverso la reiterazione di condotte invadenti, che possono comportare un'escalation da attenzioni moleste sino alla violenza. I singoli atti molesti, invadenti, sono legati fra loro dal vincolo dell'abitudine, cioè della continuità e ripetitività nel tempo; l'abitudine può non essere esclusa da intervalli alternati alla serie di episodi lesivi.

Le condotte di minaccia o molestia (su questi concetti si rinvia a quanto detto a proposito degli artt. 612 e 660 c.p.) possono assumere le più svariate modalità. Le singole condotte possono non essere di per sé punibili (come minaccia ex art. 612 c.p. o come molestia ex art. 660 c.p.)¹¹⁸; il fatto tipico di *stalking* consiste nella realizzazione di una pluralità di condotte, dello stesso o di diverso tipo, che nell'insieme siano tali – per la loro insistenza e caparbietà in disprezzo della volontà della vittima o comunque con assoluta indifferenza per i suoi desideri – da assumere valenza di *minaccia o molestia* realizzate in modo da *provocare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o indurre un fondato timore o costringere a cambiare le abitudini di vita*.

Come minaccia viene in rilievo una condotta "idonea non solo a prospettare un male futuro, ma ... anche a incutere timore alla persona offesa, tenendo conto proprio del contesto ... esistente" (§ 2).

¹¹⁶ Così F. GIUNTA, *Il diritto (malamente) vivente salva gli atti persecutori*, in *Giur. cost.*, 2014, p. 2745; critico sui risultati della sentenza G. AMARELLI, *Il principio di determinatezza e il delitto di atti persecutori alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2014*, in *Studium Iuris*, 2015, p. 816; cfr. F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, Torino, 2013, p. 144, che osserva che "l'argomento del diritto vivente (...) finisce per condurre all'attribuzione formale di un ruolo protagonista al potere giudiziario".

¹¹⁷ Cass., sez. V, 11 maggio 2018, n. 27466, in *Dejure*; Cass., sez. V, 23 gennaio 2018, n. 8744, in *Dir. & giust.*, 2018; Cass., sez. V, 11 gennaio 2018, n. 9956, in *CED*, rv. 272374: "ai fini della prescrizione del delitto di 'stalking', che è reato abituale, il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto antiggiuridico, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitudine"; Cass., sez. V, 27 aprile 2017, n. 28623, in *CED*, rv. 270875; Cass., sez. V, 8 giugno 2016, n. 54920, in *CED*, rv. 269081.

¹¹⁸ Non si devono necessariamente integrare gli elementi costitutivi delle fattispecie di minaccia o di molestia, cfr. G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, Roma, 2013, p. 121; F. GIUNTA, *op. cit.*, p. 2740; parla di reato a forma libera, F. AGNINO, *Il delitto di atti persecutori e lo stato dell'arte giurisprudenziale e dottrinale*, in *Giur. merito*, 2011, p. 589.

Rientrando la molestia sessuale nella definizione di molestia, la fattispecie di atti persecutori può essere realizzata anche con molestie sessuali¹¹⁹.

Quali che siano le modalità di condotta, attraverso la loro reiterazione lo stalker realizza un'ingiustificata interferenza nell'altrui sfera privata, capace di turbarne la serenità; si tratterà di un modo d'agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto ed impertinente, che finisce per condizionare abitudini e sfera psichica del soggetto passivo. Fra le modalità che emergono dall'esperienza: telefonate, lettere, fax, e-mail, sms, pedinamenti, sorveglianza, l'invio di doni – fiori, cioccolatini, ma anche pacchetti con feci, piume insanguinate, animali morti, riviste pornografiche –, l'ordinazione o la disdetta di beni o servizi a nome della vittima, iniziative legali pretestuose, la pubblicazione di inserzioni, minacce e aggressioni, la divulgazione tramite facebook di un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra l'autore e la vittima¹²⁰, "vessazioni e soprusi" per opera di un condomino¹²¹.

Non v'è nell'art. 612-*bis* alcun riferimento alla violenza, che pure si accompagna frequentemente alla mera minaccia e molestia, e incide significativamente sul disvalore del fatto. Se avesse dato rilievo alla violenza (come modalità tipica di condotta o come circostanza aggravante), il legislatore avrebbe costruito una fattispecie più conforme alle tipologie di fatti emersa nella realtà sociale e più idonea a rispecchiarne il disvalore, ed evitando l'eccessiva discrezionalità giudiziale nel ricorso al concorso di reati o al concorso apparente di norme¹²².

¹¹⁹ La giurisprudenza ritiene che il comportamento molesto ex art. 660 c.p. si può realizzare anche con comportamenti a sfondo sessuale: "la molestia sessuale, che è attualmente una forma particolare di molestia già prevista come reato dall'art. 660 c.p., prescinde da contatti fisici a sfondo sessuale e si estrinseca o con petulanti corteggiamenti non graditi o con altrettante petulanti telefonate o con espressioni volgari nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta. In definitiva coincide con tutte quelle condotte, sessualmente connotate, diverse dall'abuso sessuale, che vanno oltre il semplice complimento o la mera proposta di instaurazione di un rapporto interpersonale": Cass., sez. III, 6 giugno 2008, n. 27762, B., in CED, rv. 240828; Cass., sez. III, 5 giugno 2008, n. 27469, in Guida dir., 2008, 40, p. 85; Cass., sez. III, 17 aprile 2013, n. 40973, D.A., in *Dejure*, ritiene che integrano le molestie sessuali "espressioni verbali a sfondo sessuale o ... atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale".

¹²⁰ Cass., sez. VI, 16 luglio 2010, n. 32404, D.G., in Cass. pen., 2011, p. 967.

¹²¹ Cass., 7 aprile 2011, n. 20895, in *Foro it.*, 2012, 3, 2, p. 158, ha riconosciuto la punibilità del c.d. *stalking* condominiale, determinato da "sistematiche vessazioni ed i soprusi subiti da un soggetto per opera di un condomino. Talvolta le attenzioni moleste sono rivolte nei confronti dell'amministratore, il quale polarizza un po' le tensioni che si creano nell'ambito del 'microcosmo' condominio". Cfr. C. MINNELLA, *Stalking condominiale: riconoscimento giuridico e tutela cautelare in ambito amministrativo e penale*, in *Riv. pen.*, 2013, p. 749.

¹²² Si può ricordare a tal proposito che tra la fattispecie di atti persecutori e di violenza privata sussiste un rapporto di c.d. specialità reciproca, criterio che non consente di disciplinare il concorso apparente di norme; premesso, allora, che la fattispecie di atti persecutori è più grave (prevedendo il minimo edittale di sei mesi di pena detentiva e, in seguito alle riforme, un massimo più severo), essa dovrebbe assorbire eventuali minacce o condotte violente volte a coartare la vittima per indurla ad un comportamento determinato (ad esempio l'inseguimento dell'automobile della vittima per costringerla a fermarsi); si realizza del resto quel rapporto di interferenza reciproca e, addirittura, di parziale coincidenza dei beni tutelati che consente di applicare il principio dell'assorbimento (*ne bis in idem* sostanziale). Questa soluzione è auspicabile anche in considerazione della dilatazione che si registra nell'interpretazione del-

2.2. Delitto di mera condotta o delitto d'evento?

La descrizione della fattispecie, nell'art. 612-*bis*, è fatta con una formula che si presta a interpretazioni divergenti: "minaccia o molesta in modo da cagionare, ... ingenerare, ... costringere". Come va interpretata la formula *in modo da*? Le alternative in discussione sono: delitto d'evento (la fattispecie richiede il verificarsi effettivo di taluno degli eventi descritti) o delitto di mera condotta?

La giurisprudenza pressoché uniforme, compresa la Corte costituzionale¹²³, e la dottrina prevalente¹²⁴ interpretano la fattispecie in esame come reato di evento, valorizzando l'utilizzo di verbi pregnanti propri della causalità, come *cagionare* o *costringere*. In tale direzione si può osservare che il carattere *perdurante* dello stato di ansia e di paura si attaglia maggiormente ad un *evento* (psicologico), in quanto si potrà parlare di perduranza solo rispetto ad uno stato di ansia e di paura che ha una durata nel tempo e che, quindi, si è già verificato. Nel Dossier del Servizio Studi n. 124 del 2009 al d.d.l. AC 2232 e n. 114 al d.d.l. n. 1505 si richiede la verifica dell'evento. La Commissione Giustizia della Camera dei deputati aveva espressamente proposto di riformulare la norma in termini di pericolo concreto per evitare difficoltosi accertamenti processuali, ma l'Aula ha riportato il testo alla struttura

la fattispecie di violenza privata. Tuttavia si deve evidenziare che la Suprema Corte ha ammesso il concorso di reati in base alla considerazione che la fattispecie di atti persecutori non è speciale rispetto a quella di violenza privata, così Cass., sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895, cit. In un'altra occasione, invece, la Suprema Corte ha affermato che "Il delitto di violenza privata è ipotesi speciale rispetto a tale reato" (atti persecutori) "essendo necessaria per la sua consumazione non solo l'induzione del predetto stato d'ansia e timore, ma anche la finalità di costringere altri a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la sua volontà, impedendone la libera determinazione e incidendo sulla sua libertà psichica": Cass., sez. III, 20 marzo 2013, n. 25889, A.Z., in CED, rv. 255561. In relazione al rapporto con le lesioni la Suprema Corte afferma che "Il reato di atti persecutori può concorrere con quello di lesioni, avendo oggetto giuridico diverso", Cass., sez. V, 3 febbraio 2017, n. 39758, in CED, rv. 270901; conformi Cass., sez. V, 19 gennaio 2017, n. 10051, in CED, rv. 269456; Cass., sez. V, 8 giugno 2016, n. 54923, in CED, rv. 268408; Cass., sez. V, 8 ottobre 2015, n. 11409, in CED, rv. 266341.

¹²³ Cass. 22 settembre 2011, n. 42953, in *Fam. e dir.*, 2012, 3, p. 305; Cass., sez. V, 19 maggio 2011, n. 29872, in *Foro it.*, 2012, 3, 2, p. 157; Cass., sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895, cit.; Cass., sez. V, 1° dicembre 2010, n. 8832, R.R., in CED, rv. 250202; Cass., sez. V, 5 febbraio 2010, n. 17698, in CED, rv. 247225; ambigua Cass., sez. V, 22 giugno 2010, n. 34015, in *Foro it.*, 2012, 3, 2, c. 159.

¹²⁴ M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, in *Studi in onore di M. Romano*, III, a cura di M. Bertolino-G. Forti-L. Eusebi, Napoli, 2011, p. 1373 ss.; G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 65 ss.; A. DI MAIO, *Il delitto di atti persecutori*, Padova, 2018, p. 184; T. GUERINI, *Il delitto di atti persecutori tra carenza di determinatezza e marketing penale*, in *Stalking nelle relazioni di intimità*, a cura di M. Virgilio, Speciale in *Ius17@unibo.it*, 2012, 2, p. 17 ss.; G. LOSAPPIO, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori". "Stalking the Stalking"*, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, p. 869 ss.; F. MACRÌ, *Atti persecutori*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, IX, a cura di A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, Torino, 2011, p. 363 ss.; C. MINNELLA, *Gli eventi del delitto di atti persecutori tra carenze di oggettività e difficoltà di accertamento processuale*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 154 ss.; M. NADDEO, *Il delitto di "stalking" tra insicurezza percepita e sicurezza reale*, in *Ius@17unibo.it*, 2009, 2, p. 479 ss.; A. NISCO, *Gli eventi del reato di atti persecutori tra disorientamenti applicativi ed apporto delle scienze empirico-sociali*, in *Arch. pen.*, 2014, p. 233; A. VALSECCHI, *Il delitto di "atti persecutori" (il c.d. stalking)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1377 ss.; ritiene che si tratti di condizioni obiettive di punibilità F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, I, *Delitti contro la persona*, VI ed., Padova, 2016, p. 361.

originaria per evitare il rischio di punire fatti sostanzialmente inoffensivi. Nel suo parere sul decreto legge il CSM lo interpreta come reato d'evento (di danno). La Suprema Corte precisa che si tratta di eventi alternativi¹²⁵.

La stessa severità del trattamento sanzionatorio previsto è considerata più compatibile con una fattispecie incriminatrice di effettiva lesione, piuttosto che di esposizione a pericolo del bene protetto¹²⁶.

Questa interpretazione, pur assolutamente dominante e consolidata nella prassi applicativa, va incontro a molte difficoltà sia concettuali che probatorie, concernenti sia gli eventi ipotizzati che il nesso di causalità rispetto alle condotte di *stalking*.

Grave stato di ansia e di paura e fondato timore sono eventi psicologici di carattere prettamente soggettivo e di difficile accertamento. La reazione può essere assolutamente diversa in differenti vittime¹²⁷; la paura, l'ansia, lo stress o sentimenti simili "non sono standardizzabili e non possono rappresentare attendibili parametri per l'accertamento di un comportamento punibile"¹²⁸. Parte della dottrina in conformità al principio di tassatività propone di interpretare il perdurante e grave stato di ansia o di paura come "forme patologiche caratterizzate dallo stress, le quali, trovano riscontro nella letteratura medica", dunque soggette ad accertamento e "misurazione" oggettivi¹²⁹. Altra parte della dottrina critica questa posizione, ritenendo "assai improbabile che un giudice possa decidere di disporre una complicata perizia medica sulla vittima"¹³⁰. Quest'ultimo orientamento è accolto dalla Suprema Corte che non richiede "l'accertamento di una stato patologico, rilevante solo nell'ipotesi di contestazio-

¹²⁵ Cass., sez. V, 19 maggio 2011, n. 29872, in CED, rv. 250399.

¹²⁶ Così G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, II, I, Bologna, 2011, p. 220.

¹²⁷ *Contra* si osserva che, anche se si interpreta come reato di evento, si deve comunque accertare *ex ante* "l'idoneità della minaccia ad incidere sulla sfera psichica del soggetto passivo", "le cui eventuali particolari condizioni psicologiche (la sua fragilità caratteriale, la sua scarsa capacità di resistenza ...) possono entrare in gioco solo a patto che le stesse siano conosciute dall'autore", G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva della fattispecie)*, in *Arch. pen.*, 2013, p. 17.

¹²⁸ F. MEYER, *Strafbarkeit und Strafwürdigkeit von "Stalking" im deutschen Recht*, in *ZStW*, 2003, p. 283. Cfr. A. ALBERICO, *La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori*, in *Dir. pen. contemp.*, 18 maggio 2011, p. 10, osserva che "avendo, infatti, il legislatore tipizzato tre eventi afferenti al piano intimo e psicologico della vittima, un giudizio prognostico finirebbe per sconfinare nel vero e proprio arbitrio, difettando dei necessari termini di riscontro sul piano empirico-fattuale"; A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 225; sulla problematicità di tale accertamento ID., *Gli eventi del reato*, cit., p. 236 ss.; T. GUERINI, *op. cit.*, p. 30 ss.

¹²⁹ R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, *Entra nel codice la molestia reiterata*, in *Guida dir.*, 2009, n. 10, pp. 58-59; A. NISCO, *Gli eventi del reato*, cit., p. 241; L. PISTORELLI, *Nuovo delitto di "atti persecutori" (c.d. stalking)*, in *Sistema penale e sicurezza pubblica. Le riforme del 2009*, a cura di S. Corbetta-A. Della Bella-G.L. Gatta, Vicenza, 2009, p. 163; conforme Corte App. Milano, 14 dicembre 2011, D.F., in *Dir. pen. contemp.*, 26 gennaio 2012 o in *Giur. mer.*, 2012, p. 2155 ss., con nota di A. BASTIANELLO, p. 2160 ss.

¹³⁰ A. VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 244, nt. 30. Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, *op. cit.*, p. 223, i quali auspicano che, nella ricostruzione della portata dei due concetti, l'interprete si avvalga il più possibile dei "parametri medico-psicologici di riferimento", pur senza "considerarli vincolanti in modo rigido"; conforme M. CAPUTO, *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, cit., p. 1406, nt. 8. In materia, P. COCO, *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, Napoli, 2012, p. 163 ss.

ne di concorso formale di ulteriore delitto di lesioni” e ritiene che l’evento in questione può consistere in “un effetto destabilizzante della serenità, dell’equilibrio psicologico della vittima”¹³¹, interpretazione ripresa dalla giurisprudenza di merito¹³².

Tale orientamento è confermato dalla Corte costituzionale (n. 172 del 2014) che, per accertare tale evento e il fondato timore, “trattandosi di eventi che riguardano la sfera emotiva e psicologica”, richiede “un’accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione ... elementi sintomatici che rivelino un reale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti”¹³³.

Ulteriori problemi riguarderebbero la definizione (e la prova) dello stato di ansia o di paura come *grave* e *perdurante*. Anche la gravità del turbamento psicologico è connessa alla sensibilità della vittima, e quindi assume un carattere assolutamente soggettivo, *quantitativamente indeterminato*. Quanto alla durata, escluso che *perdurante* coincida con *permanente*, si pone il problema di determinare il lasso temporale necessario per definire lo stato *perdurante*. La letteratura psichiatrica evidenzia in proposito serie difficoltà¹³⁴.

La Corte costituzionale ha precisato, sollecitando un’interpretazione giurisprudenziale ispirata al principio di offensività, che occorre escludere dal campo di applicazione della norma incriminatrice “ansie di scarso momento, sia in ordine alla loro durata sia in ordine alla loro incidenza sul soggetto passivo, nonché timori immaginari o del tutto fantasiosi della vittima”. La giurisprudenza precisa in tale direzione che l’agitazione psicomotoria è uno status momentaneo, non equiparabile ad

¹³¹ Cass., sez. V, 1° dicembre 2010, n. 8832, R.R., in *Dejure*; Cass., sez. V, 14 novembre 2012, n. 18819, M.O., in *Dir. & giust.*, 30 aprile 2013; Cass., sez. V, 17 febbraio 2017, n. 18646, in *Dejure*; Cass., sez. V, 26 settembre 2017, n. 49681, in *Dir. & giust.*, 2017; da provare anche in base a massime di esperienza Cass., sez. V, 19 febbraio 2014, n. 18999, in *CED*, rv. 260411.

¹³² Trib. Pescara 29 maggio 2018, n. 1729, in *Dejure*; Trib. Milano 17 aprile 2009, in *Corr. merito*, 2009, p. 650; Trib. riesame Milano 5 settembre 2009, in *Corr. merito*, 2009, p. 1109: “il concetto di perdurante e grave stato di ansia o di paura non fa riferimento ad uno stato patologico, addirittura clinicamente accertato, bensì a conseguenze sullo stato d’animo della persona offesa quale il sentimento di esasperazione e di profonda prostrazione ‘concretamente accertabili e non transitorie, in quanto rappresentano la conseguenza di una vessazione continuata che abbia sostanzialmente comportato un mutamento nella condizione di normale stabilità psicologica del soggetto’”; Trib. riesame Bari 6 aprile 2009, in *Giur. merito*, 2009, p. 1922, richiede il “disagio psichico”; Trib. Palermo 29 settembre 2009, in *Dir. pers. fam.*, 2010, p. 213, parla di “non irragionevole paura”; Trib. Chieti 29 marzo 2018, n. 443, in *Dejure*, precisa che lo stato di ansia nel reato di atti persecutori è dimostrato anche dal malessere della vittima, che si è manifestato con disturbi del sonno.

¹³³ A. VALSECCHI, *La Corte costituzionale fornisce alcune importanti coordinate per un’interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking*, in *Dir. pen. contemp.*, 23 giugno 2014; A. DI MAIO, *La struttura del delitto di atti persecutori secondo un recente arresto della Cassazione*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 2250.

¹³⁴ C. BARBIERI-A. LUZZAGO, *La valutazione del danno biologico nelle vittime di stalking*, in *Percorsi di aiuto per vittima di stalking*, a cura di Modena Group on Stalking, Milano, 2007, p. 89; G. BENEDETTO-M. ZAMPI-M. RICCI MESSORI-M. CINGOLANI, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, in *Riv. it. med. leg.*, 2008, p. 157; S. LUBERTO, *Le Molestie Assillanti: profili criminologici, psichiatrico-forensi e medico-legali*, in *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, a cura di P. Curci-G.M. Galeazzi-C. Secchi, Torino, 2003, p. 18.

uno stato d'ansia, né per durata né per intensità¹³⁵. Rimangono le perplessità della dottrina in relazione alla violazione del principio di determinatezza derivante da tale valutazione sommaria e intuitiva del giudice, fondata sulle sue precomprensioni e apprezzamenti, circa l'equilibrio psicologico della vittima¹³⁶.

In ogni caso la giurisprudenza, compresa la Corte costituzionale¹³⁷, per provare tale evento, di carattere soggettivo, attribuisce rilievo non solo alla condotta della vittima rivelatrice dello stato di ansia, ma anche all'idoneità della condotta dell'autore a provocare l'evento in un'ottica normalmente adottata per i reati di pericolo: "la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata a elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente e anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata"¹³⁸.

Come evento psicologico è il *fondato timore* ancora più sfuggente. Se si interpreta la fattispecie come causale, non si capisce perché e in che senso il timore debba essere *fondato*: in un'ottica causale, ciò che è necessario sufficiente è che la condotta abbia provocato il timore, fondato o meno che sia. Accertare il carattere fondato del timore si traduce in una valutazione della condotta (della sua pericolosità), più che dell'evento psicologico in sé (il timore): una "valutazione sull'idoneità ex ante della condotta a suscitare timore in una persona normale"¹³⁹. Il Tribunale di Bologna ha precisato che la "fondatezza" del timore va valutata secondo un giudizio *ex post* – trattandosi di evento del reato –, ma da condurre alla stregua dell'"uomo medio" e nelle stesse condizioni in cui si trovava la vittima al momento del fatto – trattandosi di un evento di pericolo –, al fine di evitare valutazioni condizionate in eccesso dalla particolare sensibilità della persona offesa¹⁴⁰. La dottrina intende la fondatezza del timore come superamento di una soglia di "rischio consentito" nelle relazioni sociali¹⁴¹.

¹³⁵ Cass., sez. V, 3 novembre 2017, n. 53998, in *Dir. & giust.*, 2017.

¹³⁶ G. AMARELLI, *op. cit.*, p. 824.

¹³⁷ Corte cost. n. 172/2014, *cit.*, § 5: "sono necessarie almeno due condotte di minacce o molestia. Ciò, tuttavia, non è sufficiente, in quanto le medesime devono anche essere idonee a cagionare uno dei tre eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Una tale valutazione di idoneità non può che essere condotta in concreto dal giudice esaminando il singolo caso sottoposto al suo giudizio".

¹³⁸ Cass., sez. V, 14 febbraio 2018, n. 14200, in *Guida dir.*, 2018; Cass., sez. III, 19 gennaio 2018, n. 23530, in *Guida dir.*, 2018; Cass., sez. VI, 14 maggio 2014, n. 20038, in *CED*, rv. 259458; Cass., sez. V, 7 aprile 2017, n. 17795, in *CED*, rv. 269621; Cass., sez. V, 28 novembre 2017, n. 57764, in *Dir. & giust.*, 2018; Cass., sez. VI, 3 dicembre 2014, n. 50746, in *CED*, rv. 261535.

¹³⁹ R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, *op. cit.*, p. 58 ss.; F. AGNINO, *op. cit.*, p. 586; Trib. Napoli, sez. IV, 30 giugno 2009, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 11, p. 2319, con nota di M. MACRÌ. Critico A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, *cit.*, p. 228 ss., il quale sottolinea che una tale interpretazione è frutto di un equivoco tra la nozione di timore per l'incolumità propria o altrui e quella di pericolo per la stessa.

¹⁴⁰ Trib. Bologna 5 maggio 2009-15 maggio 2009, *cit.*, in A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, *cit.*, p. 228.

¹⁴¹ A. NISCO, *Gli eventi del reato*, *cit.*, p. 239.

Ultima ipotesi, il *cambiamento delle abitudini di vita*. Essendo nella prassi fattispecie ricostruita in chiave causale, occorre il verificarsi – e l'accertamento – del concreto cambiamento di abitudini di vita, quale effetto di costrizione: l'accertamento che la vittima si sia sentita talmente condizionata da non uscire più, da cambiare lavoro, da cambiare numero di telefono, da evitare di recarsi in certi posti. Anche in relazione a tale elemento sorgono, però, dubbi in termini di tassatività, essendo affidata all'eccessiva discrezionalità del giudice la determinazione della soglia che consente di parlare di *cambiamento di abitudini*¹⁴²; dubbi che la Corte costituzionale supera facendo riferimento al “complesso dei comportamenti che una persona solitamente mantiene nell'ambito familiare, sociale e lavorativo, e che la vittima è costretta a mutare a seguito dell'intrusione”. La Suprema Corte richiede “un mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell'ordinaria gestione della vita quotidiana”¹⁴³; la giurisprudenza di merito ha parlato di “*stravolgimento ... della stessa organizzazione della quotidianità*”, a causa di condotte che per la loro costanza, permanenza imponente siano “*tali da costituire un vero e proprio impedimento alle sue normali abitudini di vita*”¹⁴⁴. Si precisa, però, in un'ottica soggettiva, che “occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate”¹⁴⁵.

La Suprema Corte ha precisato che nella valutazione di uno degli eventi (“l'effetto della complessiva e reiterata condotta persecutoria del soggetto agente sulla psiche e lo stile di vita della vittima, in seguito al disagio progressivamente accumulato nel tempo”), non rileva “l'eventuale atteggiamento conciliante della persona offesa”¹⁴⁶.

In termini di offensività, l'interpretazione della norma in esame come fattispecie causale comporta, da una parte, il rischio di penalizzare troppo laddove l'evento sia stato provocato da una condotta che non sembri *ex ante* idonea in base a tutte le circostanze esistenti nel caso concreto, ma che viene avvertita come tale solo dalla vittima a causa della sua particolare sensibilità¹⁴⁷; dall'altra parte, il rischio

¹⁴² Cfr. A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, p. 146; P. COCO, *op. cit.*, p. 85 ss.; G. FIANDACA-E. MUSCO, *op. cit.*, p. 224; A. MANNA, *Il nuovo delitto di «atti persecutori» e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, a cura di S. Vinciguerra-F. Dassano, Napoli, 2010, p. 480 ss.; A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, cit., p. 232; ID., A. NISCO, *Gli eventi del reato*, cit., 242 ss. *Contra*, tuttavia, F. AGNINO, *op. cit.*, p. 585.

¹⁴³ “*Quale può riconoscersi, ad esempio, nell'avvertita necessità, da parte della vittima, di utilizzare per i propri spostamenti percorsi diversi da quelli abituali, ovvero di modificare gli orari per lo svolgimento di determinate attività, come pure di cessarle del tutto, ovvero ancora di staccare gli apparecchi telefonici nelle ore notturne*”, così Cass., sez. V, 27 novembre 2012, n. 20993, F.C., in *Dejure*.

¹⁴⁴ Trib. Roma, sez. V, 4 febbraio 2010, n. 3181, in *Ius ac bonum*, 2010.

¹⁴⁵ Cass., sez. V, 6 dicembre 2016, n. 22194, in *CED*, rv. 270122.

¹⁴⁶ Cass., sez. V, 11 maggio 2018, n. 27466, in *Dejure*; cfr. Trib. Pescara 28 maggio 2018, n. 1700, in *Dejure*.

¹⁴⁷ La ricostruzione dell'evento in chiave puramente psicologica può anche prestarsi a strumentalizzazioni da parte di *ex partners* o, comunque, conoscenti che vogliono danneggiare taluno per vendetta o

di restringere troppo la fattispecie o di renderne troppo difficile la prova¹⁴⁸.

Se la norma in esame venisse interpretata come *fattispecie di pericolo concreto* si conseguirebbe una più stringente tutela della vittima e forse, paradossalmente, un maggior rispetto dello stesso principio di offensività.

L'espressione "*minaccia o molesta in modo da cagionare, ... ingenerare, ... costringere*", adoperata nell'art. 612-bis, non è quella normalmente usata nella descrizione di fattispecie causali, e si presta invece ad essere interpretata come fattispecie di pericolo concreto: come richiesta che la condotta sia idonea a cagionare taluno degli eventi ipotizzati¹⁴⁹. In questo senso sembrava pronunciarsi la relazione al disegno di legge di iniziativa governativa approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno 2008, che presentava l'identica formulazione dell'art. 612-bis poi recepita nel decreto n. 11 del 2009.

Nella valutazione dell'idoneità della condotta si dovrebbe tenere conto di tutte le circostanze oggettive del caso: natura e modalità della condotta, ed anche, in conformità ad un parametro applicato dalla Suprema Corte per stabilire il carattere grave della minaccia ex art. 612 c.p., le "*condizioni particolari in cui si trovano il soggetto attivo e la persona offesa*"¹⁵⁰. Si tratterebbe di un parametro misto che, pur richiedendo di valutare oggettivamente, con giudizio *ex ante*, l'idoneità della condotta a cagionare il grave stato di ansia e di paura, o ad ingenerare un fondato timore, o a costringere a cambiare abitudini di vita, è aperto alla considerazione di particolari condizioni di debolezza della vittima.

L'interpretazione della fattispecie come reato di pericolo sarebbe, inoltre, maggiormente conforme alla sua natura di reato *abituale*: un tipo di fattispecie che normalmente concentra il disvalore sulla condotta, della quale si richiede la reiterazione; nei reati di danno, invece, il disvalore si concentra sulla verifica dell'evento, rispetto al quale la reiterazione della condotta offensiva non dovrebbe assumere alcun rilievo. Dinanzi alla difficoltà di accertamento dell'evento e quindi dell'effettiva offesa ai beni tutelati, si rispetterebbe maggiormente il principio di offensività laddove si valorizzi il disvalore della condotta richiedendo un'oggettiva e verificabile *carica* offensiva in termini di idoneità.

altri motivi, accusandolo di *stalking* e allegando o simulando stati di ansia e di paura in presenza di condotte oggettivamente non idonee (il rischio di simulazioni è statisticamente alto in questo settore).

¹⁴⁸ *Contra* si osserva che indipendentemente dalla vittima, anche se si interpreta come reato di evento, si deve accertare l'idoneità della condotta a cagionare l'evento, altrimenti non potrebbe configurarsi quel nesso di rischio che è essenziale e imprescindibile ai fini dell'imputazione oggettiva dell'evento, così G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva della fattispecie)*, cit., p. 14; sulla base della teoria della causalità adeguata G. MAZZI, *sub art. 612-bis*, in *Codice penale*, XI, II, a cura di G. Lattanzi-E. Lupo, Milano, 2010, p. 1288.

¹⁴⁹ A.M. MAUGERI, *op. cit.*, p. 154; E. VENAFRO, *Commento all'art. 7 della legge 38/2009*, in *Legisl. pen.*, 2009, p. 488. Cfr. E. LO MONTE, *Una nuova figura criminosa: lo "Stalking" (art. 612-bis c.p.)*. *Ovvero l'ennesimo, inutile, "guazzabuglio normativo"*, in *Ind. pen.*, 2010, 2, p. 494; V. MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2725. *Contra*, F. MACRÌ, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e del nuovo delitto di "Atti persecutori"*, in *Dir. pen. e proc.*, 2009, 7, p. 825; *Id.*, *Atti persecutori (art. 612 bis)*, cit., p. 365.

¹⁵⁰ Cass., sez. III, 6 giugno 2007, n. 34898, R., in *Guid. dir.*, 42, p. 94.

Il tentativo è configurabile in base all'interpretazione prevalente degli atti persecutori come reato di evento, anche se in ogni caso sarà difficilmente punibile sia per le difficoltà probatorie, sia perché, qualora non si ritenga consumata la fattispecie in esame, si potranno spesso già applicare la meno gravi fattispecie di molestie (art. 660 c.p.) o di minaccia (art. 612 c.p.), o ulteriori fattispecie già consumate.

2.3. La reiterazione delle condotte.

Una fattispecie abituale pone il problema di stabilire la soglia della tipicità in termini di offensività e meritevolezza di pena. Questo problema si pone, per la fattispecie di *stalking*, sia che la si ricostruisca come reato d'evento che come reato di pericolo, di mera condotta. Secondo i principi generali applicati in particolare in materia di maltrattamenti in famiglia (art. 572), la fattispecie si perfeziona nel momento in cui si compie quell'atto che, *sorretto dal dolo ed unendosi ad altri analoghi già precedentemente compiuti*, realizza l'offesa al bene giuridico tutelato; la consumazione dopo questo momento potrà protrarsi finché il soggetto attivo continuerà a porre in essere atti lesivi del bene giuridico tutelato.

Interpretando la fattispecie come reato di evento, si ritiene integrato il requisito della reiterazione anche in presenza di due sole condotte moleste (pur sempre di reiterazione si tratta) purché ritenute causali rispetto all'evento, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte¹⁵¹ e confermato dalla Corte costituzionale¹⁵².

Contro una simile interpretazione, però, indipendentemente dal fatto che si interpreti la norma come fattispecie causale o di pericolo, si deve ricordare che quando, nel descrivere la condotta incriminata, ricorre ad *“un termine che esprime un significato di durata, di protrazione, di reiterazione nel tempo, il legislatore indica puntualmente una caratteristica strutturale della condotta e dichiara penalmente rilevante soltanto quella condotta dotata di tale struttura perché la giudica la sola pregna di contenuto offensivo per il bene o comunque perché ritiene meritevole di sanzione soltanto l'incidenza negativa sul bene protetto proveniente da quel tipo di condotta plurima”* (sul piano causale anche un singolo atto può incidere profondamente sul bene protetto, ma non sarà ancora l'offesa penalmente rilevante perché il legislatore vuole che l'incidenza sia ripetuta attraverso la reiterazione degli atti); si sottolinea, poi, che *“proprio in funzione della reiterazione, entra in gioco e viene offeso un bene protetto diverso da quello eventualmente offeso dai singoli atti autonomamente con-*

¹⁵¹ Cass., sez. V, 21 gennaio 2010, n. 6417, O., in CED, rv. 245881; Cass. 2 marzo 2010, n. 25527, in *Giur. it.*, 2011, 3, p. 633, con nota di A. MANNA; Cass., sez. V, 11 gennaio 2011, n. 7601, O., in *Dir. & giust.*, 2011; Cass. 25 maggio 2011, n. 20895, in *Foro it.*, 2012, 3, 2, p. 158; Trib. Milano 31 marzo 2009, in *Fam. e dir.*, 2009, n. 11, p. 1037; Cass., sez. V, 6 dicembre 2016, n. 22194, in *Guida dir.*, 2017; Cass., sez. V, 19 aprile 2017, n. 26588, in *Dir. & giust.*, 2017; Cass., sez. V, 3 aprile 2017, n. 35588, in CED, rv. 271206. Cfr. A. LOLLO, *Problemi di costituzionalità nell'applicazione della normativa sullo stalking?*, in *www.rivistaaic.it.*; anche se interpreta l'art. 612-bis come reato di evento, critica tale giurisprudenza G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva della fattispecie)*, cit., p. 32 ss.; A. DI MAIO, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 170.

¹⁵² Corte cost. n. 172 del 2014, cit., § 5.

siderati"¹⁵³. Nel caso dello *stalking*, appunto la reiterazione *ostinata* rappresenta il fattore empirico criminologico che è stato assunto dal legislatore ad elemento che attribuisce il diverso e maggiore disvalore dello *stalking* a condotte che altrimenti potrebbero, al limite, integrare (non sempre) le meno gravi fattispecie di minaccia e di molestie.

Non la sola *reiterazione* di condotte moleste, ma anche la *durata* nel tempo delle reiterazioni concorre a determinare la più grave idoneità offensiva dello *stalking* rispetto ai reati (molto meno gravi) di minaccia o molestia: l'offesa alla libertà morale deriva dalla reiterazione di condotte minacciose o moleste *per un tempo apprezzabile, al punto da far sentire la vittima perseguitata*. Dagli studi psicologici emerge che la gravità degli effetti nocivi dello *stalking* in capo alla vittima è direttamente proporzionale alla durata dello *stalking*. La Suprema Corte, invece, non attribuisce alcun rilievo alla durata, ritenendo sufficiente l'efficacia causale: "la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo ambito temporale, pur solo in un giorno, costituisce la causa effettiva di uno degli eventi"¹⁵⁴.

L'art. 612-*bis* presuppone, del resto, una forma prolungata di *stalking*, anche laddove fa riferimento a uno stato di ansia e di paura non solo grave, ma *perdurante*.

La giurisprudenza di merito ha ritenuto che "affinché venga integrato il requisito dell'abitudine ... **condotte persecutorie limitate a pochi giorni non sono idonee ad integrare il reato**"¹⁵⁵; "non sono sufficienti ... solo due episodi di aggressione poiché il requisito della reiterazione degli atti di molestia o minaccia deve essere ricostruito alla luce degli eventi tipici che la norma richiede in relazione ai quali gli atti di aggressione devono presentare 'un grado di invasività tale nella vita della vittima da determinarne uno stravolgimento psichico e della stessa organizzazione della quotidianità, compatibile solo con condotte caratterizzate da costanza, permanenza, imponente tali da costituire un vero e proprio impedimento alle sue normali abitudini di vita'"¹⁵⁶. "Il verificarsi di alcuni episodi isolati esclude la punibilità per il delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p., in quanto il delitto di atto persecutorio ha natura di reato abituale, sicché la pluralità di atti è elemento costitutivo della fattispecie"¹⁵⁷. "La necessità che la reiterazione delle condotte sia apprezzabile in un torno di tempo sufficiente al prodursi del risultato previsto, pur non essendo tale spazio temporale individuabile a priori. (...) In tale reiterazione di condotte si può cogliere l'effettiva misura della lesione del bene tutelato dall'art. 612-*bis* proprio perché lo stillicidio persecutorio rappresenta l'in sé dell'incriminazione e i comportamenti, per essere rilevanti devono succedersi in scansione seriale"¹⁵⁸.

¹⁵³ F. COPPI, voce *Maltrattamenti in famiglia*, in *Enc. dir.*, XXV, Milano, 1975, pp. 250-254.

¹⁵⁴ Cass., sez. V, 21 maggio 2018, n. 35790, in *Dir. & giust.*, 2018; Cass., sez. V, 16 giugno 2015, n. 33563, in *CED*, rv. 264356; Cass., sez. V, 19 aprile 2017, n. 26588, in *Dir. & giust.*, 2017; Cass., sez. V, 3 aprile 2017, n. 35588, in *Dejure*.

¹⁵⁵ Uff. Indagini preliminari Reggio Emilia, 12 marzo 2009, in *Redazione Giuffrè*, 2009.

¹⁵⁶ Trib. Roma, sez. V, 4 febbraio 2010, n. 3181, in *Ius ac bonum*, 2010.

¹⁵⁷ Cfr. Corte App. Torino, sez. I, 27 ottobre 2011, in *Pluris - Repertorio Giurisprudenza*, 2012.

¹⁵⁸ Così Trib. Catanzaro, sez. II, 16 settembre 2001, in *Corr. merito*, 2011, 1, p. 55.

2.4. L'elemento soggettivo.

Il delitto di atti persecutori è a dolo generico. Laddove si interpreti la norma come delitto d'evento si dovrà accertare la volontà di cagionare l'evento, come affermato dalla giurisprudenza¹⁵⁹; se si interpreta come reato di pericolo, sarà sufficiente accertare la volontà di realizzare comportamenti reiterati idonei a cagionare taluno degli eventi indicati.

La fattispecie in esame non dovrebbe richiedere un dolo unitario, equivalente ad un disegno complessivo anticipatamente programmato, ma la rappresentazione e la volontà di volta in volta rapportata alle singole condotte. Autorevole dottrina ha evidenziato, in relazione alla fattispecie di maltrattamenti in famiglia, che l'interpretazione che richiede il dolo unitario in relazione a fattispecie abituali "potrebbe portare ... ad un notevole restringimento dell'ambito di operatività della norma, mentre l'esperienza ci avverte che questo reato è più frequente di quanto si possa in un primo momento pensare e ci presenta fatti gravi e sconcertanti"¹⁶⁰. Tali considerazioni sembrano valide anche in relazione al reato abituale di atti persecutori contemplato dall'art. 612-bis. La Suprema Corte, per contro, ha richiesto un dolo unitario, "esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica", pur precisando, per evitare un discutibile restringimento dell'ambito di applicazione della fattispecie, "anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi"¹⁶¹.

La Corte costituzionale, riprendendo la Suprema Corte, pur definendo tale fattispecie come reato di evento, sembra accontentarsi di un dolo di pericolo: "sotto il profilo dell'elemento soggettivo, richiede il dolo generico, il quale è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime a produrre almeno uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice (*ex plurimis*, Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenze n. 20993 e n. 7544 del 2012)¹⁶².

¹⁵⁹ Cass., sez. V, 12 gennaio 2010, n. 11945, in CED, rv. 246545; Trib. Reggio Calabria 30 giugno 2011, in *Dejure*.

¹⁶⁰ Così F. COPPI, *op. cit.*, pp. 252-253.

¹⁶¹ Da ultimo per tutte Cass., 2 gennaio 2019, n. 61.

¹⁶² Corte cost. n. 172 del 2014, cit. La considerazione del dolo rende ulteriormente problematica l'interpretazione della fattispecie come reato causale: molto spesso l'autore non agisce per cagionare un grave e perdurante stato di ansia e di paura, o un fondato timore o un cambiamento delle abitudini di vita. In base agli studi psichiatrici, anzi, "lo stalker può essere convinto che i propri atti siano graditi alla vittima, subito o in futuro, e ignora ogni evidenza in senso opposto": E. MULLEN-M. PATHÉ-R. PURCELL-R. MACKENZIE, *Lo stalker: creazione di una nuova categoria di paura, di reato e di studio*, in *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, a cura di P. Curci-G.M. Galeazzi-C. Secchi, Torino, 2003, p. 36. Tale problematica emerge laddove la Suprema Corte si accontenta della consapevolezza dell'idoneità della condotta e poi precisa che "Non occorre, invece, una rappresentazione anticipata del risultato finale, ma, piuttosto, la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell'apporto che ciascuno di essi arreca all'interesse protetto, insita nella perdurante aggressione da parte del ricorrente della sfera privata della persona offesa" (Cass., sez. V, 27 novembre 2012, n. 20993, in *Cass. pen.*, 2013, 12, p. 4445, con nota di C. MINNELLA); o, ancora, nella sentenza della Suprema Corte - Cass., sez. V, 23 gennaio 2012, n. 8641, F.S., in *Dir. & giust.*, 8 marzo 2012 - che ha precisato che "In

La fattispecie di atti persecutori è idonea a ricomprendere fatti di *mobbing* (anche orizzontale)¹⁶³. Questo termine è entrato in uso per indicare una serie reiterata di comportamenti vessatori e prevaricatori, che si assumono aver cagionato al prestatore di lavoro rilevanti conseguenze sul piano morale e psicofisico, posti in essere, o comunque tollerati, dal datore di lavoro, aventi la finalità di emarginare il lavoratore, e, in definitiva, di estrometterlo dalla struttura organizzativa. L'art. 612-bis è applicabile laddove la "serie reiterata di comportamenti vessatori e prevaricatori" si concretizza in molestie e minacce idonee o aventi come effetto un grave e perdurante stato di ansia, un fondato timore per l'incolumità o il costringimento a cambiare abitudini di vita. Mancherebbe il fine di emarginare il lavoratore, ma non richiedendo la fattispecie di atti persecutori un dolo specifico incompatibile con le finalità del *mobbing*, – "un disegno persecutorio e di discriminazione con connotazione emulativa e pretestuosa"¹⁶⁴ –, nulla impedisce che nel caso concreto la condotta di atti persecutori sia realizzata come strumento per allontanare la vittima o indurla ad abbandonare la struttura lavorativa¹⁶⁵.

3. Il trattamento sanzionatorio.

La pena prevista per il delitto di *stalking* è la reclusione da sei mesi a cinque anni. L'originario massimo edittale di quattro anni è stato elevato a cinque dall'art. 1-bis, d.l. 1° luglio 2013, n. 78, conv. con modif., dalla legge 9 agosto 2013, n. 94.

tema di atti persecutori, non è richiesto, perché si configuri il reato, che specifico fine della volizione sia anche l'evento di danno, essendo sufficiente la possibilità di fondatamente prevederlo come conseguenza del proprio continuativo agire sulla psiche della propria vittima". La Corte è piuttosto ambigua, perché se si interpreta la fattispecie come reato di evento, anche se il danno non deve essere il fine perseguito in quanto la norma non richiede il dolo intenzionale, deve essere non solo prevedibile ma anche voluto; non sarebbe ammissibile questa sorta di imputazione a titolo di colpa di cui parla la Corte affermando che è "sufficiente la possibilità di fondatamente prevederlo".

¹⁶³ Cass., sez. I, 18 ottobre 2017, n. 18717, in *Guida dir.*, 2018: "lavoratore che prende costantemente in giro un collega".

¹⁶⁴ Cass. 1° agosto 2008, n. 21028.

¹⁶⁵ Potrebbe trovare applicazione, in alcuni casi di *mobbing*, anche la fattispecie di maltrattamenti (art. 572) che appare idonea a rispecchiare in maniera più tassativa le condotte di *mobbing* verticale realizzate nell'ambito di un rapporto continuativo, come quello lavorativo, con abuso della posizione di supremazia, come quella del datore di lavoro o del superiore: Cass. 7 luglio 2008, n. 27469, in *Guida al lavoro (Il Sole 24 Ore)*, 2008, n. 41, p. 19. La fattispecie di maltrattamenti non è invece, applicabile nei casi di c.d. *mobbing* verticale ascendente (del lavoratore nei confronti del datore di lavoro) e di *mobbing* orizzontale (tra colleghi), in queste ipotesi potrebbe essere utilizzata la fattispecie di atti persecutori, laddove se ne realizzino gli estremi. La Suprema Corte, – Cass., sez. VI, 25 novembre 2010, n. 44803, in *Dir. e Pratica Lav.*, 2011, 7, p. 409, ha escluso la configurabilità dei maltrattamenti, per la mancanza di un rapporto di natura para-familiare, e degli atti persecutori e ha, invece, applicato la fattispecie di violenza privata nei confronti della "condotta violenta e minacciosa reiteratamente posta in essere da un capo officina nei confronti di un meccanico, in modo da costringere il lavoratore, nel contesto di un'azienda organicamente strutturata, a tollerare una situazione di denigrazione e deprezzamento delle sue qualità lavorative"; cfr. Trib. La Spezia 5 maggio 2011, n. 436, in *Defure*, che riconduce il *mobbing* alla violenza privata o ai maltrattamenti.

Il d.l. n. 93 del 2013 ha ampliato l'ambito di applicazione della precedente aggravante prevedendo che la pena è aumentata "se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa". Prima di tale riforma l'aggravante si applicava solo se il fatto era commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che fosse stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La modifica ha voluto superare le critiche avanzate contro l'aggravante per il contrasto con il principio di uguaglianza-ragionevolezza laddove se ne limitava l'applicazione al fatto commesso dal coniuge *legalmente separato*, con esclusione dunque del fatto commesso dal coniuge *separato solo di fatto*¹⁶⁶. La legge di conversione ha accolto, poi, le critiche di chi richiedeva l'applicazione dell'aggravante anche nei confronti di coniugi e partner ancora legati da relazione affettiva, dimenticando che il presupposto degli atti persecutori dovrebbe essere rappresentato dal rifiuto di una relazione da parte della vittima e rendendo, tra l'altro, più complessa la distinzione rispetto alla fattispecie di maltrattamenti¹⁶⁷. In ogni caso tale nozione è interpretata nel senso che non si richiede la convivenza¹⁶⁸ o "necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune,

¹⁶⁶ Cfr. F. MACRÌ, *Modifiche alla disciplina*, cit., p. 826; A. SORGATO, *Stalking*, Torino, 2010, p. 52 ss.; critica l'aggravante A. VALSECCHI, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 260, il quale osserva che tale aggravante sembra abbastanza irrazionale in quanto poco fondata in termini di meritevolezza del più grave intervento punitivo.

¹⁶⁷ Sui rapporti tra maltrattamenti e atti persecutori in relazione ai coniugi cfr. Cass., sez. VI, 24 novembre 2011, n. 24575, in *Cass. pen.*, 2013, p. 1050, che inquadra nei maltrattamenti gli atti vessatori realizzati dal marito nei confronti della moglie ancora in presenza di convivenza e in seguito alla separazione, assorbendo correttamente nei maltrattamenti gli atti vessatori protratti dopo la separazione; conforme Cass., sez. VI, 13 novembre 2012, n. 7369, *M.*, in *Dejure*; Cass. 14 giugno 2012, n. 23626, in *Dir. fam. e pers.*, 2012, p. 1584, con nota di C. MINNELLA; anche perché "i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza" Cass., sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 3087, in *CED*, rv. 272134; Cass., sez. VI, 1° febbraio 2017, n. 10932, in *Pluris - Repertorio Giurisprudenza*. *Contra* ritiene che in seguito alla separazione la fattispecie di maltrattamenti (per gli atti vessatori compiuti durante la convivenza) concorre con quella degli atti persecutori Cass., sez. V, 6 marzo 2013, n. 19545, *R.A.*, in *Dir. & giust.*, 8 maggio 2013: "In tema di rapporti tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà, prevista dall'art. 612-bis, comma 1, c.p., è applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie. È viceversa configurabile l'ipotesi aggravata del delitto di atti persecutori, in presenza di comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare e/o affettivo, o comunque dalla sua attualità temporale"; conforme Cass., sez. III, 14 novembre 2017, n. 6919, in *Dir. & giust.*, 13 aprile 2018; Cass., sez. VI, 19 maggio 2016, n. 30704, in *CED*, rv. 267942 (basta la cessazione della convivenza); Cass., sez. VI, 19 maggio 2016, n. 30704, in *CED*, rv. 267942; "l'oggettività giuridica dei reati di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p. è diversa, perché il primo è un reato contro l'assistenza familiare e il secondo è un reato contro la libertà morale, e diversi sono i soggetti attivi e passivi delle due condotte illecite, ancorché le relative condotte materiali appaiano omologabili per modalità esecutive e per tipologia lesiva in caso di separazione, divorzio o di 'relazione affettiva' definitivamente cessata", Cass., sez. VI, 19 luglio 2017, n. 35673, in *Dir. & giust.*, 2017. Cfr. A. VALSECCHI, *Gli atti persecutori ai danni del coniuge non configurano mai la fattispecie di 'stalking'?*, in *Corr. merito*, 2012, p. 814; F. RESTA, *Stalking in famiglia? Sovrapposizioni e differenze tra atti persecutori e maltrattamenti in famiglia*, in *Giur. merito*, 2012, p. 1915.

¹⁶⁸ Cass., sez. I, 3 ottobre 2017, n. 11604, in *Pluris - Repertorio Giurisprudenza*.

ma anche il legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione”¹⁶⁹.

La Suprema Corte ritiene che “l’art. 612-*bis* c.p., nel prevederne una forma aggravata ove gli atti persecutori siano rivolti al consorte separato, genera un concorso apparente di norme con il reato di cui all’art. 572 c.p., da risolversi con ricorso al principio di specialità richiamato dalla clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 612-*bis* c.p.”¹⁷⁰ e quindi applicando la fattispecie di maltrattamenti (che “persiste anche in caso di separazione legale tenuto conto del fatto che tale stato, pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia tuttavia integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione”¹⁷¹).

La stessa disposizione, art. 1, comma 3, d.l. n. 93 del 2013 ha introdotto un’ulteriore aggravante qualora “il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici». Come correttamente evidenziato nella relazione dell’Ufficio del Massimario, pur non essendo in dubbio che la fattispecie in esame può essere realizzata con tali strumenti¹⁷² (il c.d. *cyberstalking*), non si capisce perché si debba riconnettere un’aggravante a tale modalità¹⁷³.

La pena, inoltre, è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore¹⁷⁴, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge n. 104 del 1992, ovvero con armi o da persona travisata.

Il d.l. n. 11 del 2009 ha introdotto, ancora, un’aggravante dell’omicidio, prevedendo la pena dell’ergastolo, se il fatto è commesso dall’autore di atti persecutori; il senso dell’aggravante dovrebbe essere quello di punire più severamente l’omicidio che costituisce il tragico culmine di un percorso persecutorio.

Tale fattispecie viene spesso applicata dalla giurisprudenza in concorso con altre (concorso di reati), anche laddove la fattispecie di *stalking* potrebbe sufficientemente assorbire il disvalore dei singoli comportamenti, in sé penalmente rilevanti, con il rischio di violare il principio del *ne bis in idem* sostanziale (ad esempio la Suprema Corte ha ritenuto che “il delitto di atti persecutori può concorrere con quello di danneggiamento anche quando la condotta dannosa costituisce la modalità esclusiva di consumazione degli atti persecutori, trattandosi di reati che tutelano differenti beni giuridici”¹⁷⁵).

¹⁶⁹ Cass., sez. III, 9 gennaio 2018, n. 11920, in *CED*, rv. 272383.

¹⁷⁰ Cass., sez. II, 5 luglio 2016, n. 39331, in *Fam. e dir.*, 2017, 1, p. 63.

¹⁷¹ Cass., sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 3356, in *Pluris – Repertorio Giurisprudenza*.

¹⁷² “Ad esempio, il reiterato invio alla persona offesa di ‘sms’ e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti social network, nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la medesima (sez. VI, n. 32404 del 16 luglio 2010, D., rv. 248285)”.

¹⁷³ *Contra* G. PAVICH, *Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili*, in *Dir. pen. contemp.*, 24 settembre 2013, p. 8 ss.

¹⁷⁴ Cass., sez. V, 12 gennaio 2010, n. 11945, G.A., in *Dir. & giust.*, 2010, con nota di E. CECCARELLI.

¹⁷⁵ Cass., sez. V, 23 settembre 2016, n. 52616, in *CED*, rv. 268821.

È prevista la perseguibilità a querela (il termine di presentazione della querela è stato portato a sei mesi, in considerazione della particolare natura del reato): essendo in gioco beni personalissimi e situazioni di forte impatto esistenziale, è ragionevole lasciare alla vittima il tempo di decidere se affrontare il processo. La legge di conversione del d.l. n. 93 del 2013 (legge 15 ottobre 2013, n. 119) ha introdotto l'irrevocabilità "se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, comma 2", e per gli altri casi ha previsto che la remissione della querela può essere soltanto processuale, al fine di meglio garantire "la libera determinazione e consapevolezza della vittima". La querela è irrevocabile anche in caso di 'connessione processuale' del reato con altri perseguibili d'ufficio, ai sensi dell'art. 12 c.p.p.¹⁷⁶.

La procedibilità d'ufficio è limitata alle ipotesi in cui il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità (ex art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), e in caso di connessione con reato procedibile d'ufficio¹⁷⁷ (anche di "mero collegamento investigativo e materiale", ai sensi dell'art. 371 c.p.p.¹⁷⁸).

Nell'ambito di un sistema multidisciplinare ispirato all'esigenza di garantire la prevenzione, la legge n. 94 ha inserito la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.), che si aggiunge alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis).

L'art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, convertito in legge n. 38 del 2009, ha introdotto l'istituto dell'ammonimento del questore, espressione di una strategia preventiva nel contrasto al fenomeno dello *stalking*¹⁷⁹. La vittima, che non abbia ancora proposto querela, può rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza e chiedere che il questore ammonisca il soggetto. L'ammonimento, che – avendo finalità cautelare – non postula che si sia raggiunta la prova del reato (essendo sufficiente il riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio)¹⁸⁰, consiste semplicemente nell'invito a tenere una condotta conforme alla legge; simili strumenti sono stati adottati anche in altri ordinamenti sotto il nome di *injunctions*. Il carattere orale del provvedimento, che impone la presentazione in questura e il contatto fisico con l'autorità, dovrebbero deter-

¹⁷⁶ Cass., sez. V, 15 dicembre 2017, n. 9952, in *Dir. & giust.*, 2018.

¹⁷⁷ A tal proposito la Suprema Corte – Cass., sez. V, 12 dicembre 2012, n. 14692, P., in *Dejure* – ha chiarito che: "Il delitto di atti persecutori è procedibile d'ufficio se ricorre l'ipotesi di connessione prevista nell'ult. comma dell'art. 612-bis c.p., la quale si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 c.p.p.), ma anche quando v'è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto stano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 c.p.p. e purché le indagini in ordine al reato perseguibile di ufficio siano state effettivamente avviate". Conforme Cass., sez. V, 3 febbraio 2017, n. 39758, in *Guida dir.*, 2017; Cass., sez. V, 30 ottobre 2017, n. 55807, in *CED*, rv. 272004.

¹⁷⁸ Cass., sez. V, 15 dicembre 2017, n. 9952, in *Dir. & giust.*, 2018.

¹⁷⁹ Sulla natura di tale strumento cfr. G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, cit., p. 190.

¹⁸⁰ Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2012, n. 1069, in *Giorn. dir. amm.*, 2012, 5, p. 520; conforme T.A.R. Trento (Trentino-Alto Adige), sez. I, 28 luglio 2017, n. 244, in *Foro amm.* (II), 2017, 7-8, p. 1660.

minare una contropinta o una forma di inibizione rispetto all'attività persecutoria.

Se, nonostante l'ammonimento, il soggetto persiste nella propria condotta persecutoria, si danno due effetti: il reato di atti persecutori diviene procedibile d'ufficio (art. 8, comma 4) e la pena è aumentata (art. 8, comma 3).

Questa disciplina lascia perplessi, sia per il carattere non garantista della procedura (assoluta mancanza di contraddittorio dinanzi al questore, e mancata previsione di termini di durata) sia per il collegamento di una risposta penale più severa a un provvedimento amministrativo che non incide sul contenuto offensivo del fatto. Il Consiglio di Stato è intervenuto richiedendo che l'ammonendo sia convocato dal questore in qualità di persona informata dei fatti, altrimenti il provvedimento sarebbe viziato per difetto di istruttoria¹⁸¹ e pretende una specifica motivazione¹⁸². È possibile promuovere i ricorsi sia in sede di giustizia amministrativa sia in via gerarchica¹⁸³.

L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto n. 93 del 2013 è intervenuto anche sulla procedura di ammonimento dello *stalker*, rendendo opportunamente cogente l'adozione da parte del Questore dei provvedimenti in materia di armi conseguenti all'emanazione del provvedimento, in precedenza rimessa alla sua valutazione discrezionale¹⁸⁴.

Il testo dell'art. 8, comma 3, è formulato in modo tale da consentire l'applicazione dell'aggravante anche nel caso in cui la vittima dello *stalking* sia persona diversa da quella che aveva precedentemente ottenuto l'ammonimento nei confronti del persecutore, sicché l'aggravante sembra rivolta a stigmatizzare l'indole criminale del persecutore, piuttosto che l'oggettivo disvalore del fatto; sembra più conforme alla *ratio* dell'istituto l'interpretazione che richiede, ai fini della aggravante, l'identità della vittima del fatto oggetto di ammonimento e del successivo fatto di *stalking*.

Il d.l. n. 93 del 2013 ha attribuito una *posizione primaria* al delitto di atti persecutori nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi (art. 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione del codice di procedura penale); ha consentito le intercettazioni telefoniche, già consentite per le fattispecie base di minaccia e molestia in deroga rispetto alla disciplina generale, che consente le intercettazioni solo per reati puniti con pena superiore ai cinque anni (art. 266, lett. f)-*quater*, c.p.p.); in caso di flagranza ha previsto l'arresto obbligatorio (art. 380 c.p.p.); si accelerano anche le indagini preliminari, che non potranno mai superare la durata di un

¹⁸¹ Cons. St., 21 ottobre 2011, n. 5676, in *Dejure*.

¹⁸² Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2012, n. 1069, in *Giorn. dir. amm.*, 2012, 5, p. 520, il quale ha precisato che siffatta procedura di ammonimento, in quanto basata su criteri di valutazione che possono essere opinabili, necessita di specifica motivazione sui fatti sui quali si basa; tali fatti, pur nell'ambito dell'ampia valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione, devono poter essere conosciuti dall'interessato per la sua difesa giurisdizionale – volta a sindacare la logicità e coerenza dell'ammonimento – perché, diversamente, il soggetto destinatario dell'atto non avrebbe nessuna possibilità di difendersi.

¹⁸³ Cfr. sull'interessante prassi bolognese G. SALSI, *Lo stalking nella esperienza bolognese di Questura e Procura. Dati e valutazioni*, in *Stalking nelle relazioni di intimità*, a cura di M. Virgilio, cit., p. 119 ss.

¹⁸⁴ Così L. PISTORELLI, Rel. n. III/01/2013, dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, cit., p. 5.

anno. Le Sezioni Unite fanno rientrare gli atti persecutori tra i delitti commessi con violenza alla persona, intesa come violenza morale, per i quali il nuovo comma 3-*bis* dell'art. 408 (introdotto dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, – convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2013) prevede la notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa¹⁸⁵.

La causa di *esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*, di cui all'art. 131-*bis* c.p., non può essere applicata ai reati integrati da condotte plurime, abituali e reiterate, tra i quali rientra il delitto di atti persecutori la cui integrazione richiede la reiterazione della condotta tipica, ostativa “*ex lege*” al giudizio sulla tenuità *ex art. 131-bis* c.p., senza necessità di esplicita motivazione¹⁸⁶.

Anche in tale materia si poteva applicare il nuovo istituto della causa di estinzione per condotte riparatorie *ex art. 162-ter* c.p., introdotto con legge n. 103 del 2017¹⁸⁷, ma con la legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione, con modificazioni, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, è stato introdotto un nuovo comma all'art. 162-*ter* c.p., in base al quale *l'estinzione del reato per condotte riparatorie* non si applica nei casi di cui all'art. 612-*bis* c.p.¹⁸⁸.

Da ultimo l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione è stato esteso anche al delitto di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.); chiaramente l'estensione riguarda sostanzialmente le misure personali, trattandosi di una fattispecie che non è destinata a produrre profitto. Tale estensione di questo problematico strumento di intervento è stata giustificata dal Tribunale di Milano, evidenziando che tali misure che incidono sulla libertà di circolazione possono assicurare una maggiore tutela alla vittima anche in assenza di una eventuale condanna o alla scadenza della misura cautelare¹⁸⁹. In tale settore, in realtà, si richiederebbe l'imposizione di misure terapeutiche, che potrebbero essere prescritte dal giudice nell'ambito delle misure rimesse alla sua discrezionalità *ex art. 8*, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, ma che forse in ossequio al principio di legalità dovrebbero essere espressamente previste dalla normativa in materia e, soprattutto, concretamente predisposte.

Il decreto legge sicurezza e immigrazione n. 113/2018 ha inserito i maltrattamenti in famiglia e lo *stalking* nell'elenco dei reati (art. 282-*bis*, comma 6, c.p.p.) per i quali può essere applicata la misura dell'allontanamento dalla casa familiare con particolari modalità di controllo mediante il *braccialetto elettronico* o altri strumenti tecnici, an-

¹⁸⁵ Cass., S.U., 29 gennaio 2016-16 marzo 2016, n. 10959, in *Dir. pen. e proc.*, 2016, 8, p. 1063, che, con specifico riferimento ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti di cui agli artt. 612-*bis* e 572 c.p., ha affermato che “*il sintagma 'violenza alla persona' deve essere inteso alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle relative disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario. La nozione di violenza sviluppata in ambito internazionale e comunitario è più ampia di quella prevista nel codice penale italiano ed è comprensiva non solo delle aggressioni fisiche ma anche morali o psicologiche*”.

¹⁸⁶ Cass., sez. V, 28 febbraio 2017, n. 14845, in *CED*, rv. 270021.

¹⁸⁷ Cfr. Cass., sez. V, 5 dicembre 2017, n. 7763, in *Dir. & giust.*, 2018.

¹⁸⁸ Cfr. D. FERRANTI, *Giustizia riparativa e stalking: qualche riflessione a margine delle recenti polemiche*, in *Dir. pen. contemp.*, 4 luglio 2017.

¹⁸⁹ Trib. Milano, sez. autonoma misure di prevenzione, decreto 9 ottobre 2018.

che al di fuori dei limiti di pena fissati in via generale per le misure cautelari (la previsione di una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione)¹⁹⁰.

Bibliografia essenziale (art. 612-bis).

AMARELLI G., *Il principio di determinatezza e il delitto di atti persecutori alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2014*, in *Studium Iuris*, 2015, p. 816 ss.; BARTOLINI F., *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile. Mobbing, molestie, minacce, violenza privata*, Piacenza, 2009; BENEDETTO G.-ZAMPI M.-RICCI MESSORI M.-CINGOLANI M., *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, in *Riv. it. med. leg.*, 2008, p. 157 ss.; CAPUTO M., *Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori*, in *Studi in onore di M. Romano*, III, a cura di M. Bertolino-G. Forti-L. Eusebi, Napoli, 2011, p. 1373 ss.; COCO P., *La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema "anti-stalking"*, Napoli, 2012; DE SIMONE G., *Il delitto di atti persecutori*, Roma, 2013; DE SIMONE G., *Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva della fattispecie)*, in *Arch. pen.*, 2013; DI MAIO A., *Il delitto di atti persecutori*, Padova, 2018; GIUNTA F., *Il diritto (malamente) vivente salva gli atti persecutori*, in *Giur. cost.*, 2014, p. 2738 ss.; GUERINI T., *Il delitto di atti persecutori tra carenza di determinatezza e marketing penale*, in *Stalking nelle relazioni di intimità*, a cura di M. Virgilio, Speciale in *Ius17@unibo.it*, 2012, 2, p. 17 ss.; LO MONTE E., *Una nuova figura criminosa: lo "Stalking" (art. 612-bis c.p.). Ovvero l'ennesimo, inutile, "guazzabuglio normativo"*, in *Ind. pen.*, 2010, 2, p. 479 ss.; LUBERTO S., *Le molestie assillanti: profili criminologici, psichiatrico-forensi e medico-legali*, in *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, a cura di P. Curci-G.M. Galeazzi-C. Secchi, Torino, 2003, p. 18 ss.; MAFFEO V., *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2719 ss.; MANNA A., *Il nuovo delitto di «atti persecutori» e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, a cura di S. Vinciguerra-F. Dassano, Napoli, 2010, p. 469 ss.; MAUGERI A.M., *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010; MULLEN E.-PATHÉ M.-PURCELL R.-MACKENZIE R., *Lo stalker: creazione di una nuova categoria di paura, di reato e di studio*, in *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*, a cura di P. Curci-G.M. Galeazzi-C. Secchi, Torino, 2003, p. 21 ss.; MUSCATIELLO V.B., *Il cosiddetto stalking*, in *Scritti in memoria di G. Marini*, a cura di S. Vinciguerra-F. Dassano, Napoli, 2011; NISCO A., *La tutela penale dell'integrità psichica*, Torino, 2012; NISCO A., *Gli eventi del reato di atti persecutori tra disorientamenti applicativi ed apporto delle scienze empirico-sociali*, in *Arch. pen.*, 2014, p. 233 ss.; PARODI C., *Stalking e tutela penale. Le novità introdotte nel sistema giuridico dalla L. 38/2009*, Milano, 2009; PISTORELLI L., *Nuovo delitto di «atti persecutori» (c.d. stalking)*, in *Sistema penale e sicurezza pubblica. Le riforme del 2009*, a cura di S. Corbetta-A. Della Bella-G.L. Gatta, Vicenza, 2009; SORGATO A., *Stalking*, Torino, 2010; VALSECCHI A., *Il delitto di atti persecutori» (il c.d. stalking)*, in *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, a cura di O. Mazza-F. Viganò, Torino, 2009; VIRGILIO M. (a cura di), *Stalking nelle relazioni di intimità*, Bologna, 2012.

¹⁹⁰ Cfr. sull'importanza di tale strumento F. MACRÌ, *Femminicidio e tutela penale di genere*, Torino, 2017, 161 ss.